

n. 2612/2020 v.g.



Tribunale di Roma

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,
premesse che, con ricorso depositato in data 26 gennaio 2020, la Lido Holding s.r.l.s. chiedeva al Giudice del registro di Roma di «provvedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese della mutazione intervenuta in capo alla Lido s.n.c., indicando quindi - in sostituzione del sig. Romano - il sig. Silvio quale l.r.p.t. della Lido Holding SRLS, società amministratrice appunto della Lido s.n.c., affinché anche nella visura camerale di quest'ultima sia cognita ai terzi l'intervenuta mutazione, ovvero di adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno al fine di dare massima pubblicità alle circostanze descritte»;
premesse ancora che, a fondamento del ricorso, la Lido Holding s.r.l.s. rappresentava che: con atto pubblico del 17 giugno 2016, l'amministrazione della società Lido s.n.c. di Romano & C. veniva trasferita dall'amministratore (uscente), persona fisica, sig. Marco alla odierna ricorrente, ossia la Lido Holding s.r.l.s., persona giuridica; il legale rappresentante della Lido Holding s.r.l.s. era, all'epoca, il sig. Romano con attribuzione integrale di tutti i poteri e doveri connessi a tale carica, così come previsto ex lege; a seguito di formale istanza telematica inoltrata dall'intermediario autorizzato, la Camera di Commercio dava atto delle circostanze di cui sopra; successivamente, e, precisamente, in data 15 marzo 2018, a seguito delle dimissioni presentate dal l.r.p.t. della Lido Holding s.r.l.s., sig. Romano quest'ultimo veniva ad essere revocato dai poteri *de quibus*, con conseguente nomina del Sig. Silvio quale nuovo amministratore unico della Lido Holding s.r.l.s.; nonostante il citato passaggio, sostanzialmente formalizzato, venisse nuovamente trasmesso e comunicato, nei modi di legge, alla Camera di Commercio, quest'ultima provvedeva sì ad aggiornare la posizione (con effetto sulla relativa visura camerale) della Lido Holding s.r.l.s., ma ometteva di provvedere al dovuto e necessario aggiornamento camerale anche sulla posizione della società amministrata, la Lido s.n.c., la quale, per effetto della suddetta modifica, di fatto era sì sempre amministrata dalla Lido Holding s.r.l.s., ma con un facente funzioni "fisico" mutato; pertanto, in modo palesemente non corretto, illegittimo e fuorviante, dalla relativa visura della Lido s.n.c. (società amministrata) risulta, a



tutt'oggi, ancora quale l.r.p.t. della società amministratrice il nominativo del sig. Romano ormai cessato dalle proprie funzioni e non il sig. Silvio

vista la nota trasmessa dall'ufficio;

vista l'ulteriore nota trasmessa dalla società ricorrente;

osserva quanto segue.

La Lido Holding s.r.l.s. ha attivato il presente procedimento chiedendo al Giudice del registro di Roma di provvedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese della mutazione intervenuta in capo alla Lido s.n.c., indicando quindi - in sostituzione del sig. Romano - il sig. Silvio quale l.r.p.t. della Lido Holding s.r.l.s, società amministratrice appunto della Lido s.n.c.

Va premesso che dalla verifica degli atti del Registro delle Imprese è emerso che, con domanda del 7 luglio 2016, il dott. Fulvio in qualità di notaio autenticante, ha chiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto modificativo dei patti sociali della Lido s.n.c. di Romano Marco & C., del 17.6.2016 (rep. n. 195921 - racc. n. 43590). Con la predetta domanda il notaio ha, quindi, chiesto le seguenti iscrizioni nel Registro delle Imprese: a) cessione della quota sociale dal sig. Marco alla società Lido Holding s.r.l.s.; b) nomina di quest'ultima società ad amministratore della società in nome collettivo; c) modifica della ragione sociale in Lido s.n.c. di Romano & C.; d) nomina del sig. Romano quale persona fisica designata per esercitare le funzioni di amministratore della società nominata amministratore. In riferimento a tale ultima iscrizione, il notaio rogante ha, altresì, allegato alla predetta domanda l'atto del 17 giugno 2016, con il quale il sig. Romano in qualità di amministratore unico della società Lido Holding s.r.l.s., ha designato se stesso quale rappresentante esercitante le funzioni di amministratore della Lido s.n.c. di Romano & C.

Le iscrizioni richieste con la predetta domanda sono state eseguite nel Registro delle Imprese in data 14 luglio 2016.

Con riferimento alla società Lido Holding s.r.l.s., risulta che, con domanda del 13 aprile 2018, è stata chiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del sig. Silvio alla carica di amministratore unico della predetta società e della cessazione dalla medesima carica del sig. Romano a decorrere dal 15 marzo 2018 e ciò in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei soci della società Lido Holding s.r.l.s. del 15 marzo 2018.

Le iscrizioni richieste con la predetta domanda sono state eseguite nel Registro delle Imprese in data 31 maggio 2018.

Tuttavia, non risultano ulteriori domande di iscrizioni nel Registro delle



Imprese, presentate secondo le formalità previste dalla legge, in ordine alla sostituzione del sig. Romano quale rappresentante persona fisica designato per esercitare le funzioni di amministratore della società Lido s.n.c. di Romano & C.

Alla luce di quanto evidenziato, sebbene non risulti adottato alcun provvedimento di rifiuto avverso il quale poter ricorrere ai sensi dell'art. 2189 c.c., il ricorso proposto dalla Lido Holding s.r.l.s. deve essere interpretato come sollecitazione all'utilizzo, da parte del giudice del registro delle imprese, del proprio potere officioso al fine di disporre la iscrizione di fatti ed atti previsti dalla legge (art. 2190 c.c.).

Ciò posto, venendo al merito della vicenda, va, in primo luogo, evidenziato che non si dubita più della possibilità che una persona giuridica venga nominato amministratore di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società.

Ciò posto, come correttamente osservato nella prassi notarile (cfr., Consiglio notarile di Milano, massima n. 100), ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.

Come pure riportato nelle motivazioni della predetta massima, stante la mancanza di disposizioni normative direttamente riferibili alla fattispecie in esame, può ricorrersi all'applicazione analogica di alcune norme in vigore nel nostro ordinamento - in relazione alla Società Europea, al GEIE ed alla Società Cooperativa Europea - che disciplinano l'amministratore persona giuridica. Sembra, infatti, innegabile l'*eadem ratio* di tali norme rispetto alla questione concernente l'amministratore persona giuridica di società di capitali e di società di persone e la relativa pubblicità, posto che la finalità consiste nel consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell'ente collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di tutela dei terzi, tenute in considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche.

Da ciò deriva la necessità della designazione di un «rappresentante persona fisica», che esercita le funzioni di amministratore.

La designazione del rappresentante persona fisica da parte della persona giuridica amministratore costituisce un atto gestorio di quest'ultima, che si affianca, completandola, alla nomina dell'amministratore persona giuridica da parte della società amministrata.



Va precisato, al riguardo, che non necessariamente il rappresentante persona fisica deve coincidere con il rappresentante legale della persona giuridica amministratore (altrimenti non avrebbe senso la designazione prevista dalle norme in esame), ma che semplicemente possa individuarsi con una persona appartenente all'organizzazione della persona giuridica amministratore.

Si ritiene, quindi, che la designazione, quale atto gestorio della persona giuridica amministratore, sia in qualunque momento modificabile, indipendentemente dalla modifica o meno del legale rappresentante della persona giuridica amministratore.

Dall'esame e dall'applicazione delle norme di cui sopra discende, altresì, l'adempimento delle formalità pubblicitarie nel Registro delle Imprese anche della designazione del rappresentante persona fisica.

Tanto chiarito in punto di diritto e venendo al caso di specie, in riferimento alla società Lido s.n.c. di Romano & C., è stata contestualmente iscritta, in data 14 luglio 2016, la nomina della società Lido Holding s.r.l.s. ad amministratore della predetta società in nome collettivo e la nomina del sig. Romano quale persona fisica designata per esercitare le funzioni di amministratore della società nominata amministratore. Il sig. Romano è stato, quindi, iscritto nella posizione della Lido s.n.c. di Romano & C., oltre che nella qualità di socio, nella predetta qualità di rappresentante persona fisica designata per esercitare le funzioni di amministratore, e non in quanto legale rappresentante della Lido Holding s.r.l.s.

Posto che la società amministratore non è cambiata, ma che, invece, sembra nella volontà del ricorrente procedersi alla variazione del rappresentante persona fisica, dovrà provvedersi ad una nuova designazione da parte dell'organo amministrativo della società amministratore (Lido Holding s.r.l.s.) ed alla successiva iscrizione nel Registro delle imprese.

Ciò posto, alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso - che prospetta una immediata coincidenza tra legale rappresentante della società amministratore e soggetto che, per essa, esercita le relative funzioni nella società amministrata - deve essere rigettato.

p.q.m.

rigetta il ricorso proposto dalla Lido Holding s.r.l.s.

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 31 maggio 2020

**Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)**



